

BGE 92 I 173

Bundesgericht (BGE), 1966-04-06, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_92 I 173](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_92_I_173)

FR: ATF 92 I 173

IT: DTF 92 I 173

Regeste

Regeste Verwaltungsgerichtsbeschwerde in Grundbuchsachen. Der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nach Art. 99 Ziff. I lit. c) OG unterliegen nur die Entscheidungen der kantonalen Aufsichtsbehörden in den in Art. 956 Abs. 2 ZGB angeführten Angelegenheiten.

Erwägungen

E. 3

Le decisioni che possono essere deferite al Tribunale federale con un ricorso di diritto amministrativo giusta l'art. 99 I lett. c) OG sono quelle delle autorità cantonali di vigilanza preposte ai registri dello stato civile, al registro dei beni matrimoniali, al registro dei pegni sul bestiame, al registro fondiario e al registro sul naviglio. Nel Cantone Ticino, l'autorità di vigilanza sul registro fondiario, ai sensi dell'art. 956 cpv. 1 CC, è il Dipartimento di giustizia (art. 5 della legge cantonale sul registro fondiario). Giusta l'art. 956 cpv. 2 CC l'autorità cantonale di vigilanza in materia di registro fondiario decide i ricorsi contro la gestione degli ufficiali del registro e le contestazioni relative ai documenti o dichiarazioni prodotti o da prodursi, in quanto non sia prescritta l'azione giudiziaria. Sono queste le decisioni che possono essere deferite al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo (art. 956 cpv. 3 CC); con esse entrano pure in linea di conto le decisioni che l'autorità cantonale di vigilanza prende d'ufficio (cf. HOMBERGER, Kommentar, Art. 956 CC, N. 19). Ora, la decisione impugnata è stata pronunciata dal Consiglio di Stato che non è autorità di vigilanza in tale materia. BGE 92 I 173 S. 175 D'altra parte, il ricorso previsto all'art. 956 cpv. 2 e 3 CC, e definito più particolareggiatamente negli art. 102-104 RRF, concerne la gestione ordinaria del registro fondiario. Nella fattispecie si tratta della procedura d'epurazione e d'accertamento dei diritti reali per l'impianto del registro fondiario definitivo; in tale procedura, anche se è l'ufficiale stesso del registro a prendere le decisioni di prima istanza, le autorità di ricorso sono costituite da una speciale Commissione (in concreto da un perito unico) e dal giudice ordinario. Non è previsto il ricorso all'autorità di vigilanza, nè i rimedi giuridici dell'art. 956 CC entrano qui in considerazione (cf. WESPI, Die Beschwerde in Grundbuchsachen, pag. 17-18; MUTZNER, Kommentar, Art. 43 tit. fin. CC, N. 6; FF, edizione tedesca, 1916, I, pag. 318). L'impugnata decisione del Consiglio di Stato poggia esplicitamente sull'applicazione per analogia di una disposizione relativa alla procedura d'accertamento (e precisamente l'art. 113 della legge cantonale sul registro fondiario). Manifestamente, il Consiglio di Stato ha preso la risoluzione impugnata nella sua veste d'autorità di nomina del perito unico, incaricato dell'esame e della decisione dei ricorsi interposti in sede di secondo bando. Il fatto che il Consiglio di Stato abbia seguito la proposta del Dipartimento cantonale di giustizia (e cioè dell'autorità di vigilanza sul registro fondiario), non modifica affatto la natura della risoluzione. Quest'ultima è fondata sulla

considerazione che Irmgard Walch, la quale aveva acquistato la part. 788 nel corso della procedura d'accertamento e prima dell'entrata in vigore del registro fondiario federale, aveva diritto all'intimazione del giudizio del perito unico, perchè potesse intervenire a difendere i propri interessi. Contro una simile risoluzione, che non emana dall'autorità di vigilanza, nè si riferisce ad una delle materie indicate all'art. 956 cpv. 2 CC, il ricorso di diritto amministrativo ai sensi dell'art. 99 I lett. c OG è escluso.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.